

Allegato A
Consorzio Parco Groane

Regolamento per la disciplina del lavoro a tempo parziale

Art. 1

Costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale ad iniziativa dell'ente.

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale l'Amministrazione stabilisce, per ogni categoria, i profili che saranno ricoperti, nel rispetto del limite massimo del 25% della dotazione organica a tempo pieno, con rapporto di lavoro a tempo parziale, indicando la tipologia del part time e l'articolazione dell'orario di lavoro.

2. I dipendenti interessati di pari categoria e identico profilo professionale, potranno presentare apposita domanda, sulla base dello schema allegato, ad apposito bando di selezione predisposto dall'ufficio del personale nei termini fissati nel piano delle assunzioni.

3. Qualora si debba ricorrere ad una scelta fra più aspiranti, sono fissate le seguenti precedenze:

- a) Portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche con le seguenti priorità:
 - presenza d'invalidità riconosciuta utile ai fini dell'assunzione obbligatoria
 - invalidità riconosciuta non utile ai fini dell'assunzione obbligatoria se superiore al 50%;
 - dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92;
 - dipendenti in altre gravi condizioni psicofisiche atte state da certificato medico;
- b) Dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92 in relazione a familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o che assistano familiari in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti. (Ai fini dell'individuazione delle gravi patologie si rimanda al decreto 21 luglio 2000 n. 278 del ministro per la solidarietà sociale);
- c) Dipendenti genitori di figli minori in relazione al numero degli stessi e in caso di parità dell'età;
- d) Dipendenti che abbiano superato i 60 anni d'età;
- e) Dipendenti che abbiano compiuto i 25 anni d'effettivo servizio;
- f) Dipendenti che intendano effettuare un secondo lavoro;
- g) Dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali.

4. Nell'ambito di tali priorità viene inoltre considerata l'anzianità di servizio.

Art. 2

Trasformazione di rapporti di lavoro ad iniziativa del dipendente

1. Qualora l'ente non abbia provveduto ad inserire nel piano del fabbisogno del personale l'intera percentuale del 25% dei posti di dotazione organica delle categorie professionali con le modalità di cui all'art. 1, nell'ambito dei posti residui, i dipendenti possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con le modalità previste dall'art. 4 comma 4 del C.C.N.L. 14/9/2000, utilizzando lo schema di domanda allegato al presente regolamento.

2. Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio, per avere decorrenza il successivo 1 luglio, e il 30 novembre d'ogni anno, per avere decorrenza il successivo 1 gennaio. Si prescinde da questi tempi qualora l'Amministrazione non subisca disservizi o abbia una convenienza dall'accoglimento della richiesta anticipata.

3. In ogni caso la data di decorrenza del nuovo rapporto di lavoro in seguito a richiesta del dipendente decorre dal primo giorno del mese.
4. Negli stessi termini il dipendente già a part-time potrà proporre una modifica del proprio rapporto di lavoro in corso sia con riferimento alla tipologia dello stesso sia con riferimento all'articolazione oraria della prestazione lavorativa. In tal caso, qualora l'amministrazione dia il proprio assenso, si applicano le procedure previste per la trasformazione del rapporto.
5. Il termine dei 6 mesi previsti dall'art. 4, punto 5 del CCNL del 14/9/2000 si computa dalla comunicazione di differimento.
6. Il termine dei 60 gg. previsto dall'art.4 punto 4 del CCNL del 14/9/2000 decorre dalla data in cui l'istanza perviene all'Ufficio Personale. Qualora questa pervenga prima del 1° giugno o del 1° dicembre, si considera comunque una delle due date per la decorrenza del termine.
7. La sospensione del termine è possibile quando l'amministrazione ritenga che la domanda del dipendente sia carente d'elementi essenziali e quindi necessiti d'integrazioni. La domanda presentata nei termini di cui al comma due, viene comunque considerata ai fini della graduatoria, purché sia perfezionata entro il nuovo termine assegnato dall'ufficio.
8. La decorrenza del termine riprende dalla data in cui l'ufficio personale è venuto in possesso dei dati richiesti.
9. Qualora si debba ricorrere ad una scelta fra più aspiranti vengono fissate le seguenti precedenze:
 - a) Portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche con le seguenti priorità:
 - presenza d'invalidità riconosciuta utile ai fini dell'assunzione obbligatoria;
 - percentuale d'invalidità riconosciuta non utile ai fini dell'assunzione obbligatoria superiore al 50%;
 - dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92;
 - dipendenti in altre gravi condizioni psicofisiche attestate da certificato medico;
 - b) Dipendenti ammessi ai benefici di cui alla legge 104/92 in relazione a familiari portatori di handicap non inferiore al 70% o che assistano familiari in particolari condizioni psicofisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti. (Ai fini dell'individuazione delle gravi patologie si rimanda al decreto 21/7/2000 n. 278 del ministro per la solidarietà sociale);
 - c) Dipendenti genitori di figli minori in relazione al numero e all'età degli stessi;
 - d) Dipendenti che abbiano superato i 60 anni d'età;
 - e) Dipendenti che abbiano compiuto i 25 anni d'effettivo servizio;
 - f) Dipendenti che intendano effettuare un secondo lavoro;
 - g) Dipendenti con particolari e motivate esigenze di studio o personali.
10. Nell'ambito di tali priorità viene inoltre considerata l'anzianità di servizio.

Art.3 Aumenti del contingente

1. Qualora si rendano necessari aumenti del contingente, può essere attivata, su richiesta dell'ente, entro 15 gg. dalla richiesta del dipendente, con conclusione delle trattative nei 15 gg. successivi al primo incontro, apposita contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 11 del CCNL del 14/9/2000.
2. Nel caso d'esaurimento del contingente l'Ufficio personale informa la RSU.

Art.4
Esclusioni e limitazioni

1. Non può richiedere il part time di cui all'art. 2 se non previa rinuncia all'incarico, il seguente personale in quanto avente mansioni caratterizzate da particolari responsabilità:
 - dipendenti incaricati di posizione organizzativa di cui all'art. 8 del CCNL 31/3/99;
 - dipendenti con responsabilità di struttura che beneficiano dell'indennità prevista dall'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 1/4/99, salvo che l'ente non abbia convenienza nella trasformazione del rapporto di lavoro a part time;
 - dirigenti non collocati in posizione di staff.
2. Sussistono inoltre le seguenti particolari limitazioni, dovute al profilo del posto in ruolo:
 - non può essere riconosciuto il part time verticale al personale di cat.D qualora l'Unità Operativa in cui svolge funzione sia composto da un solo dipendente della medesima categoria;
 - non può essere riconosciuto il part time verticale al personale di cat.C, qualora l'Unità Operativa in cui svolge funzione sia composto da un solo dipendente;
 - Nei due succitati casi, l'orario di servizio deve essere articolato in modo da garantire comunque la prioritaria copertura della fascia oraria 9.30 – 12.30.

Art.5
Incompatibilità e conflitto d'interesse

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% può svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, purché espressamente autorizzato dall'ente.
2. Al riguardo l'ente emetterà espressa autorizzazione verificando l'insussistenza di conflitto d'interesse dell'ulteriore attività del dipendente con i compiti istituzionali affidati.
3. Fermo restando l'analisi del singolo caso, vi è un conflitto d'interesse qualora il dipendente:
 - a) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o compartecipazione in persone giuridiche, la cui attività consista anche nel procurare a terzi licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e il dipendente operi nel comune in uffici deputati al rilascio dei suddetti provvedimenti;
 - b) intenda svolgere attività libero professionale al fine di procurare a terzi provvedimenti amministrativi di cui sopra ed operi in Uffici deputati al loro rilascio;
 - c) intenda assumere la qualità di socio, dipendente, consulente di società, associazioni, ditte, enti, studi professionali o comunque persone fisiche o giuridiche, la cui attività si estrinsechi nello stipulare o comunque gestire convenzioni o altri rapporti contrattuali ovvero progetti, studi, consulenze per il Consorzio, per prestazioni da rendersi nelle materie di competenza dell'ufficio cui è preposto;
 - d) intenda svolgere attività libero professionali in campo legale o tributario ed intenda operare in rappresentanza di terzi in via giudiziale o extragiudiziale per curare i loro interessi giuridici nei confronti del Consorzio d'appartenenza ovvero rendere attività di consulenza agli stessi fini a favore di terzi;
 - e) intenda svolgere attività a favore di soggetti nei confronti dei quali lo stesso o il settore d'appartenenza svolga funzioni di controllo o vigilanza;
 - f) stabilisca rapporti economici con fornitori di beni o servizi per l'amministrazione;

g) intenda assumere incarichi di progettazione a favore di pubbliche amministrazioni nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione dalla quale dipendente.

4. In tali casi il rapporto di lavoro a part-time potrà essere rifiutato e, se già in essere, potrà essere immediatamente revocato.

5. La concessione del part-time può essere subordinata a ulteriori specifiche condizioni, circa l'esercizio di ulteriori attività lavorative, per evitare il costituzione di conflitti di interessi possibili o potenziali, diversi da quelli sopra indicati.

6. Con il provvedimento d'autorizzazione, possono essere imposti oneri d'informazione relativamente ai singoli progetti, attività o incarichi che il dipendente intenda accettare e fissati i termini entro i quali l'amministrazione può negare con provvedimento motivato il nulla osta. In tali casi, il dipendente non può accettare l'incarico fino al ricevimento del prescritto nullaosta.

7. Ogni violazione di quanto sopra e delle eventuali condizioni apposte costituisce responsabilità disciplinare e/o giusta causa di recesso unilaterale del rapporto di lavoro.

8. Per l'accertamento delle condizioni di cui sopra il dipendente è tenuto a comunicare almeno 30 giorni prima dell'inizio la tipologia della nuova attività, fornendo ogni utile elemento di valutazione.

9. Lo stesso è tenuto ad analoga comunicazione, in caso di successivo inizio o di variazione della stessa entro 15 giorni dalla stessa.

10. L'ente, qualora riscontri successivamente un conflitto d'interessi, è tenuto ad intimare la cessazione della nuova attività o le dimissioni del dipendente nei termini di preavviso previsti dal contratto.

Art.6

Struttura del rapporto a part-time

1. L'orario di servizio del dipendente con rapporto di lavoro a part time può variare da un minimo di 18 ore ad un massimo di 30 ore settimanali.

2. Nei casi in cui il part-time è richiesto dal dipendente, l'articolazione dell'orario di lavoro va obbligatoriamente concordata tra lo stesso e l'amministrazione, tenendo conto delle esigenze del servizio e del dipendente, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento.

3. Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante sindacale o della RSU.

4. Qualora non si raggiunga l'accordo, non si procede alla trasformazione del rapporto di lavoro.

5. Nei casi in cui l'amministrazione metta a copertura posti part time indicherà nel bando, la tipologia e l'articolazione oraria richiesta.

6. In attesa delle disposizioni del contratto nazionale, in base alle condizioni e con le modalità stabilite dall'apposito contratto decentrato integrativo che sarà stipulato tra l'ente e la delegazione sindacale, con le decorrenze ivi previste, è consentita la stipula di contratti di lavoro con tipologia del rapporto di lavoro part time di tipo misto, così come disciplinato dal d.Lgs n. 61 del 25/2/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 100 del 26/2/2001.

7. Lo stesso contratto decentrato integrativo potrà stabilire:

- il numero massimo d'ore di lavoro supplementari effettuabili, previo consenso del dipendente interessato, in ragione d'anno, eventualmente distinte per tipologia di prestazione lavorativa part time;
- il numero massimo d'ore di lavoro supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa;
- le cause per le quali potrà essere consentito richiedere l'effettuazione di tali prestazioni, eventualmente tenendo conto della realtà organizzativa dei Servizi interessati;
- la misura della maggiorazione oraria se dovuta e l'incidenza di tale maggiorazione sugli istituti retributivi indiretti e differiti;
- i criteri e le modalità per il consolidamento, nell'ambito dell'orario di lavoro, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale.

8. È facoltà del contratto collettivo decentrato integrativa, in attesa del CCNL, di regolamentare la proponibilità di clausole elastiche in ordine alla collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata col lavoratore, previo consenso di questi, e la previsione a favore del lavoratore di una durata del preavviso da parte del responsabile del servizio da cui questi dipende, anche inferiore a dieci giorni ma, comunque non inferiore alle 48 ore. Lo stesso CCDI fisserà le condizioni e le modalità con cui saranno inserite tali clausole nel contratto individuale del singolo lavoratore e la misura della maggiorazione oraria applicabile, in tali casi, alla retribuzione oraria globale di fatto svolta.

9. Lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie è consentito unicamente nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

Art.7 Assenze

1. Dopo la trasformazione del rapporto di lavoro a part time le ferie e le festività soppresse sono maturate e godute a giorni, indipendentemente dalla durata della prestazione giornaliera riferita sia al momento della maturazione sia di quello di godimento.

2. Prima della modifica del rapporto di lavoro a part time il dipendente ha diritto ad usufruire delle ferie residue e delle festività soppresse maturate fino a tale data. Lo stesso principio si applica nel caso di rientro a tempo pieno. Il CCDI disciplina le modalità di fruizione applicabili nel caso di part time di tipo misto.

3. In caso di part time, i permessi ex legge 104/92 spettano in proporzione alla percentuale d'attività lavorativa prestata; essi sono usufruiti a giorni o ad ore in un arco di tempo mensile sulla base dell'articolazione dell'orario di lavoro;

4. I permessi di cui all'art. 19 del CCNL nel caso di part time di tipo verticale spettano in proporzione all'attività lavorativa prestata, purché coincidenti con il periodo di prestazione dell'attività lavorativa.

5. I permessi per lutto devono essere fruiti entro sette giorni dalla data dell'evento e limitatamente ai giorni in cui deve essere resa la prestazione lavorativa.

Art.8
Formazione

1. I dipendenti con rapporto di lavoro part time hanno diritto di accedere alle iniziative formative programmate dall'Ente, che pertanto dovranno essere organizzate in modo da agevolare, nei limiti del possibile, l'effettiva partecipazione non solo dei dipendenti a tempo pieno ma anche dei lavoratori part time.
2. Nel caso non fosse possibile adattare l'attività formativa alle esigenze dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, gli stessi potranno partecipare ai corsi formativi anche se tenuti al di fuori del loro normale orario di lavoro ridotto.
3. In tal caso i dipendenti part time possono concordare con il loro capo servizio un'articolazione dell'orario di lavoro che permetta di compensare le ore eventualmente dedicate alla formazione professionale al di fuori del normale orario di servizio.

Art.9
Mensa

1. Il servizio mensa a carico dell'Amministrazione per 2/3 del costo è riconosciuto esclusivamente al personale posto a part time con struttura verticale.

Art. 10
Trasformazione del rapporto di lavoro dal part-time al tempo pieno

1. Nei casi di richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro dal part time al tempo pieno previsti dall'articolo 4, commi 14 e 15, la domanda è accolta qualora il posto vacante nella dotazione organica sia finanziato dal bilancio annuale e poliennale.

Art. 11
Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contratti di lavoro e alla normativa applicabile in materia.

ALLEGATO A

Spett. Ufficio Personale del Consorzio Parco Groane

Oggetto: *Richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.*

Il sottoscritto nato a il

Residente in

Codice Fiscale

Dipendente a tempo indeterminato del Consorzio Parco Groane, assunto in data

sulla base della legge 482/68 (sì/no) appartenente alla categoria , profilo professionale presso il

Settore / Servizio

CHIEDE

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time con la seguente articolazione dell'orario di lavoro:

- ☐ part-time di tipo orizzontale: dalle ore alle ore dal lunedì al
- ☐ part-time di tipo verticale: con prestazione dell'attività lavorativa nei seguenti giorni/mesi:

..... dalle ore alle ore

- ☐ part-time di tipo misto:

con decorrenza

Si precisa che la richiesta viene formulata per motivazioni di carattere personale e/o familiare dichiara a tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 26 della legge 4/1/68 n. 15, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, il possesso dei seguenti titoli di precedenza:

- ☐ svolgimento della seguente ulteriore attività lavorativa (in tal caso il rapporto di lavoro a part-time con l'ente non può superare il 50%): :

(descrivere con precisione l'ulteriore attività).

Distinti saluti.

Data..... Firma.....

Parere del superiore gerarchico, sull'istanza di part time presentata da

- ☐ favorevole come richiesto
- ☐ favorevole con decorrenza sulla base delle seguenti motivazioni:

☐ favorevole ma con le seguenti modificazioni inerenti l'orario di servizio

☐ non favorevole motivazioni:

firma

Assenso dell'amministrazione:

- ☐ favorevole come richiesto
- ☐ favorevole con decorrenza sulla base delle seguenti motivazioni:

☐ non favorevole motivazioni: